



# COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

COPIA

Codice ente 10178
DELIBERAZIONE N. 14 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N.175 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 2016 E INDIVIDUAZIONE DELLE EVENTUALI PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **sei** del mese di **maggio** alle ore **10.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BERTAZZOLI PAOLO	SINDACO	Presente
BONARDI ANGELO	CONSIGLIERE	Assente
GHIRARDELLI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
SERRA MARIO LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
ALARI FIORINDO	CONSIGLIERE	Presente
PAISSONI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
BONARDI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
GHIRARDELLI ELISABETTA	CONSIGLIERE	Presente
GHIRARDELLI GABRIELE	CONSIGLIERE	Presente
MORINA MARISA	CONSIGLIERE	Presente
DOMENIGHINI GIANLUCA	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 9  
Totale assenti 2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale ELISA CHIARI, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N.175 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 2016 E INDIVIDUAZIONE DELLE EVENTUALI PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.**

**PARERI**

**Parere di regolarità tecnica e contabile**

Il sottoscritto Dott. Andrea Pagnoni, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell' art n.49 del D.Lvo n.267 del 18 agosto 2000,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il presente atto è conforme alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dott. Andrea Pagnoni**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N.175 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 2016 E INDIVIDUAZIONE DELLE EVENTUALI PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.**

Sindaco: cede la parola al Segretario comunale per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno.

Segretario: spiega in cosa consiste l'adempimento previsto dalla recente normativa del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica: revisione, per l'anno in corso straordinaria e in futuro ordinaria, delle partecipazioni detenute dall'Ente per verificare la possibilità, ai sensi della legge vigente, e l'opportunità del mantenimento. Descrive dettagliatamente, per ogni singola Società quali sono le ragioni che hanno determinato la proposta da parte dell'Amministrazione, in ordine al mantenimento delle partecipazioni. Aggiunge che il termine iniziale per la ricognizione era fissato al 23 marzo, ma è stato prorogato al 30 settembre.

Sindaco: aggiunge che la normativa presenta un evidente punto di contraddizione, obbligando gli enti a vendere determinate partecipazioni ma, rendendo allo stesso tempo estremamente difficile, che altri enti possano acquistare le medesime quote. Interviene puntualmente sulla società Servizi Comunali S.p.A. che è affidataria in house di due fondamentali servizi: la gestione e raccolta dei rifiuti solidi urbani e, recentemente, le attività di accertamento e riscossione dei tributi, in questo caso in particolare, una alienazione non avrebbe il minimo senso. Interviene poi su Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. e comunica che è impossibile vendere le quote in tale ente da parte dei Comuni perché le reti e gli impianti idrici devono essere, per espressa previsione del legislatore, di proprietà pubblica.

Non si registrano ulteriori interventi,.

Esaurito il dibattito,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che in data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), che detta, tra l'altro, una serie di prescrizioni agli enti locali in ordine alla costituzione di Società pubbliche e all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni in esse;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

**ATTESO** che, fermo restando quanto sopra indicato, ciascuna Amministrazione può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180

*del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 [procedura ad evidenza pubblica];*

- d. *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e. *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**DATO ATTO** che il termine citato è stato differito al 30 settembre 2017 in seguito ad intesa raggiunta nella Conferenza unificata Stato – Regioni – Autonomie locali;

**TENUTO CONTO** che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisi la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
2. le amministrazioni rilevino una delle circostanze previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
  - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**DATO ATTO** che il Comune di Predore possiede quote di partecipazione diretta nelle seguenti Società, come dettagliato nell'allegato documento di ricognizione (Allegato A):

- Servizi Comunali S.p.A.;
- Cogeme S.p.A.;
- Uniacque S.p.A.;
- Tutela Ambientale del Sebino s.r.l.;

**VERIFICATO** che, in base alle motivazioni esplicitate nell'Allegato documento, non sussistono motivazioni per procedere all'alienazione della quota posseduta dal Comune di Predore nelle suddette Società;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190;

**ATTESO** che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

**PRECISATO CHE**, nonostante la Corte Costituzionale, con sentenza n. 251/2016, abbia dichiarato l'illegittimità di alcuni articoli della citata Legge 124/2015, la c.d. Legge delega Madia di riforma della Pubblica Amministrazione, tra cui il suddetto art. 18, nella parte in cui prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi "previo parere", anziché "previa intesa", in sede di Conferenza Unificata al punto 9 della richiamata sentenza, la stessa Corte ha affermato, tuttavia,

che *“Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”*.

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, in base alle motivazioni dettagliate nell’allegato piano, il Comune di Predore non possiede partecipazioni di cui è necessaria l’alienazione ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
3. di dare mandato alla Giunta comunale e agli uffici competenti affinché provvedano a trasmettere alle Società partecipate il documento di ricognizione e la verifichino la predisposizione, da parte della partecipata, dei documenti e delle informazioni richieste;
4. di disporre che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014 e con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla costituenda struttura competente per il monitoraggio e il controllo sull’attuazione del d.lgs. 175/2016 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.

\*\*\*\*\*

Il Sindaco  
F.to BERTAZZOLI PAOLO

Il Segretario Comunale  
F.to ELISA CHIARI

---

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell' art.124, 1° comma, del D.Lvo 18 agosto 2000, n.267, è stata affissa in copia all' Albo Pretorio il giorno 11.05.2017 e che vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 11.05.2017 al 26.05.2017.

Addì 11.05.2017

Il Segretario Comunale  
F.to ELISA CHIARI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lvo n.267/2000.

Addì \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
ELISA CHIARI

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addì, 11.05.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Elisa Chiari